

Con delibera consiliare del 30/4/2014 si è stabilito di integrare il Regolamento Comunale per l'Imposta Municipale Propria con l'introduzione dell'articolo 4/bis: Agevolazioni per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, e con la medesima delibera si è altresì stabilito: che non si darà luogo a rimborsi e compensazioni fino a euro 10; l'imposta non deve essere versata quando il suo ammontare risulta pari o inferiore a euro 10. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta e non alle singole rate di acconto e di saldo e riferita a quota di proprietà pari al 100%.

A partire dall'anno 2014, sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che le utilizzino come abitazione principale;

Ai fini dell'agevolazione è necessaria la residenza anagrafica nell'immobile da parte del beneficiario del comodato;

Per ottenere l'agevolazione il concedente dovrà presentare al protocollo del Comune copia del contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato o apposita autocertificazione sulle abitazioni date in uso gratuito a genitori o a figli, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, riportante la decorrenza e gli estremi di registrazione del comodato, entro il termine del 16/06/2014, pena decadenza del beneficio;

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione sarà applicata ad una sola unità immobiliare;

Per pertinenze si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.